



COMUNE DI VICENZA

Settore Servizi Sociali

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DEL COMUNE DI VICENZA (CEAV) 01.02.2018 – 31.12.2019

Articolo 1 – Definizioni

Nel contesto del presente capitolato d'appalto, con il termine "Stazione Appaltante" viene indicato il Comune di Vicenza - Settore Servizi Sociali, Contrà Busato 19, 36100 Vicenza e con "Appaltatore" il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione del Centro Antiviolenza. Con il termine "CEAV" si intende il Centro Antiviolenza del Comune di Vicenza.

Articolo 2 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione del "Centro Antiviolenza del Comune di Vicenza".

Trattasi di una gestione associata tra i Comuni del Distretto Est dell'AULSS 8 Berica, in cui il Comune di Vicenza assume il ruolo di capofila e i Comuni del Distretto Est assumono il ruolo di partner associati per la gestione del Centro Antiviolenza.

Il CEAV accoglie, a titolo gratuito, le donne di tutte le età ed i loro figli minorenni, residenti nei Comuni afferenti al territorio dell'AULSS 8 Berica, che si trovano esposti alla minaccia di ogni forma di violenza (art. 3 L.R. 5/2013).

Il CEAV ha in carico mediamente 100 persone all'anno.

Il servizio si inserisce nell'ambito delle funzioni socio assistenziali assicurate dal Comune di Vicenza e si svolge sotto la vigilanza e la direzione del Settore Servizi Sociali.

La categoria dei servizi è: Servizi Sociali (art. 142 e ss. D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50).

Il codice CIG è 725533188A; il CUP è B39D17015720002; il CPV è 85312300-2.

Art. 3 – Sedi del CEAV

L'organizzazione del servizio prevede la messa a disposizione, a cura dei rispettivi Enti Locali, di:

- una sede principale nel Comune di Vicenza;
- uno sportello, in rete con il Centro già operante di Vicenza, nel Comune di Arzignano. Tale sportello sarà attivato, nel corso del 2018, solo a seguito di accoglimento da parte della Regione Veneto della richiesta di finanziamento presentata.

Art. 4 – Funzioni del CEAV

Il CEAV:

- gestisce un servizio dedicato, pubblico e gratuito, di contatto e primo accesso per chiunque necessiti di aiuto e consulenza o di interventi di protezione immediata, in quanto vittime di violenza;
- si coordina con la rete dei servizi e delle strutture già esistenti sul territorio che si occupano di violenza, attraverso la definizione di protocolli operativi, anche per quanto

- riguarda l'attivazione di interventi di protezione immediata avvalendosi di strutture di pronta accoglienza;
- attiva iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte alla cittadinanza in generale o a target specifici di popolazione, finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della violenza;
 - monitora il fenomeno della violenza nel contesto territoriale, attraverso l'elaborazione dei dati raccolti, al fine di migliorare i servizi ed individuare nuove strategie di prevenzione e nuove metodologie.

Articolo 5 – Requisiti organizzativi richiesti all'Appaltatore

L'Appaltatore deve:

1. avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere;
2. avvalersi eventualmente di personale volontario per il quale è possibile attestare una formazione specifica di almeno 150 ore;
3. assicurare un numero di telefono dedicato per le emergenze attivo 24 h su 24, anche collegandosi al 1522, garantendo la reperibilità diurna nelle giornate festive infrasettimanali;
4. aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522, l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalle norme regionali e/o accreditamento in relazione a quanto previsto dalle norme regionali;
5. adottare la Carta dei Servizi, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività;
6. garantire i collegamenti diretti con le case rifugio e gli altri centri antiviolenza esistenti sul territorio;
7. assicurare la partecipazione alle reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali, al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento e interventi sanitari.
8. assicurare l'anonimato e la segretezza a tutti gli utenti che si rivolgono al centro nonché il trattamento dei dati personali nel rispetto della privacy ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.
9. curare l'attività di raccolta e analisi dei dati e di informazioni sul fenomeno della violenza;
10. promuovere iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia relative al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni (art. 3, lett. H, L.R. 5/2013).

Articolo 6 – Servizi richiesti

L'Appaltatore deve garantire i seguenti servizi:

a) Ascolto telefonico: colloqui telefonici per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili. Tale servizio deve essere garantito durante gli orari di funzionamento del Centro.

b) Colloqui di prima accoglienza: colloqui professionali per la valutazione di azioni di protezione, valutazione della presa in carico, compilazione della scheda di presa in carico con le informazioni non rilevate in telefonata. I colloqui saranno condotti da un'operatrice, affiancata eventualmente da una seconda operatrice o da una volontaria. In base al caso specifico l'operatrice fornisce le prime indicazioni utili per far fronte alla situazione di violenza (piano di sicurezza, contatti con le FFOO etc.) e, nel caso siano coinvolti altri servizi, si accorda per prendere contatti con gli operatori di riferimento.

c) Presa in carico: definizione del progetto personalizzato con la donna vittima di violenza attraverso:

1. counseling ed eventuale sostegno psicologico;
2. accompagnamento alle equipe consultoriali come da protocollo con l'Azienda AULSS 8 Berica;

3. accompagnamento ad altre eventuali risorse presenti nel territorio (gruppi di auto mutuo aiuto, gruppo di sostegno, ecc.);
4. assistenza legale: colloqui di informazione e orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale; informazione e assistenza per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile valorizzando la convenzione in essere tra l'Ordine degli Avvocati del Foro di Vicenza e il Comune di Vicenza;
- d) Collaborazione con i servizi socio sanitari** dedicati al supporto ai minori vittime di violenza assistita;
- e) Orientamento al lavoro e orientamento all'autonomia abitativa** attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con gli altri servizi interessati per individuare un percorso verso l'autonomia economica, laddove necessario;
- f) Iniziative di prevenzione e sensibilizzazione del fenomeno**, attraverso la promozione di attività rivolte alla cittadinanza con particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi e l'adesione a progetti promossi dalla rete sociale;
- g) Supervisione del personale**: attivazione di momenti di supervisione per gli operatori coinvolti nella presa in carico dell'utenza;
- h) Collegamento con la rete dei servizi esistenti del territorio** e in particolare collaborazione con Autorità giudiziaria e Forze dell'Ordine;
- i) Servizio di mediazione linguistico culturale**;
- l) Piano annuale di formazione/aggiornamento** incluse attività di formazione specifica e continua del personale e delle volontarie qualora presenti.

Articolo 7 – Sede di Vicenza

L'Appaltatore deve garantire:

1. settimanalmente, per almeno 5 giorni, il funzionamento del CEAV per un minimo di 35 ore e l'apertura al pubblico per un minimo di 20 ore di cui un'apertura in orario pomeridiano;
2. le seguenti figure professionali che devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, punto 1, e prestare servizio per il numero minimo di ore indicato a fianco di ciascuna figura:
 - a) assistente sociale**, in possesso di Laurea in Servizio Sociale o altro titolo di studio equipollente ed iscrizione all'Albo Professionale, per almeno 10 ore settimanali;
 - b) psicologa** in possesso di Laurea in Psicologia ed iscrizione all'Albo Professionale, per almeno 10 ore settimanali;
 - c) educatrice professionale** in possesso di Laurea in Scienze dell'Educazione od altro titolo di studio equipollente **o counselor** in possesso di titolo triennale rilasciato da scuole riconosciute dal MIUR, per almeno 15 ore settimanali;
 - d) mediatrice linguistica culturale**, in possesso di titolo triennale rilasciato da scuole riconosciute dal MIUR, **in caso di bisogno**.

L'Appaltatore deve individuare, nell'ambito delle proprie operatrici, una coordinatrice dell'equipe e una referente amministrativa.

Articolo 8 – Sportello di Arzignano

In caso di attivazione dello sportello, l'Appaltatore deve garantire:

1. settimanalmente, per almeno 5 giorni, il funzionamento dello sportello per un minimo di 20 ore e l'apertura al pubblico per un minimo di 5 ore;
2. le seguenti figure professionali che devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5, punto 1, e prestare servizio per il numero minimo di ore indicato a fianco di ciascuna figura:
 - a) psicologa** in possesso di Laurea in Psicologia ed iscrizione all'Albo Professionale, per almeno 10 ore settimanali;
 - b) counselor** in possesso di titolo triennale rilasciato da scuole riconosciute dal MIUR, per almeno 10 ore settimanali.

Articolo 9 – Personale dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve garantire la formazione continua per le operatrici del CEAV, incluso il personale volontario e il personale messo a disposizione dal Comune e dall'AULSS 8 Berica direttamente coinvolto nello svolgimento del servizio.

L'Appaltatore si impegna a collaborare con associazioni di volontariato le cui volontarie saranno adeguatamente formate dalle operatrici del centro anti violenza, con il compito di collaborare, negli orari di funzionamento del CEAV, nel lavoro di back office e, negli orari di apertura al pubblico, nelle attività di accoglienza e segretariato sociale.

L'Appaltatore si impegna ad assicurare la stabilità del personale impiegato nonché la specifica competenza ed esperienza nei servizi cui è preposto, nel rispetto dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore deve comunicare al Comune di Vicenza eventuali variazioni dell'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio presentato in sede di offerta tecnica. Il personale aggiunto o sostituito deve essere in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali richiesti per la specifica figura professionale.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a presentare i *curriculum vitae* delle eventuali volontarie inserite nel Centro Antiviolenza, dal quale sia possibile attestare la formazione specifica.

L'Appaltatore assume gli oneri retributivi, assicurativi, previdenziali e assistenziali relativi al personale impiegato per lo svolgimento del servizio, assicurando i trattamenti economici minimi previsti dai rispettivi contratti collettivi di lavoro. L'Appaltatore deve assicurare il personale volontario per eventuali infortuni e stipulare eventuali altre assicurazioni obbligatorie per legge.

Il personale impiegato nel servizio deve svolgere le attività di competenza con diligenza e riservatezza collaborando con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui viene a contatto per ragioni di servizio. 01.

Il personale dipendente dell'appaltatore e il personale volontario devono mantenere il segreto su fatti e circostanze apprese durante l'esecuzione del servizio e/o in relazione allo stesso e sono vincolati al segreto professionale (art. 622 c.p.).

Al personale del CEAV è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare.

Articolo 10 – Durata dell'affidamento del servizio

L'affidamento del servizio in oggetto avrà durata di due anni, a decorrere dal 01.02.2018 al 31.12.2019 o dalla data di aggiudicazione se successiva, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno.

L'attivazione del servizio verrà formalizzata con apposito verbale di inizio dell'attività predisposto e controfirmato dalle parti.

Il Comune di Vicenza potrà richiedere all'Appaltatore l'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui si dia avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.

Articolo 11 - Valore stimato dell'appalto

Il valore dell'appalto per il funzionamento della sede di Vicenza, per il periodo 01.02.2018 – 31.12.2019, è stimato in € 99.576,74 (IVA esclusa se dovuta).

Nel caso in cui il Comune di Vicenza si avvalga dell'opzione di rinnovo per un anno prevista dall'art.10, il valore dell'appalto è stimato in € 151.529,82 (IVA esclusa se dovuta).

Nel caso in cui la Regione Veneto approvi il finanziamento richiesto dal Comune di Vicenza, di durata annuale e dell'importo massimo di € 30.000,00, relativo all'apertura di uno sportello nel Comune di Arzignano, il valore dell'appalto è stimato in € 180.101,25 (IVA esclusa se dovuta).

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 il Comune di Vicenza, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre l'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 12 - Modalità di pagamento

Il Comune di Vicenza, previa attestazione di conformità della prestazione, liquiderà, entro 30 giorni dal ricevimento, le fatture elettroniche emesse e, nel caso in cui l'Appaltatore non sia soggetto all'obbligo di emissione di fatture, le relative notule o altro documento contabile.

Le fatture, emesse con cadenza bimensile, dovranno prevedere lo split payment se soggette ad IVA e dovranno specificare l'eventuale applicazione di regimi fiscali agevolati o di esenzioni dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto d'appalto.

Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il codice CIG.

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità delle prestazioni eseguite, nonché alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica mediante il sistema Equitalia Servizi S.p.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 3/10/2006 n. 262 convertito in legge n. 286/2006 s.m.i. La relativa verifica di regolarità è condizione pregiudiziale per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che l'Appaltatore possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario ad acquisire la documentazione comprovante detta regolarità.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, si obbliga a comunicare al Comune di Vicenza, Settore Servizi Sociali, entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 relativi al presente appalto. L'Appaltatore accetta espressamente che il presente contratto si risolva di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa.

Articolo 13 – Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve garantire i servizi oggetto d'appalto con personale proprio in numero adeguato regolarmente assunto o acquisito mediante le diverse tipologie di rapporto di lavoro o forme di collaborazione previste dalla normativa vigente.

L'Appaltatore deve svolgere il servizio in oggetto in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata.

L'Appaltatore si impegna a dar corso all'esecuzione anticipata del servizio, eventualmente richiesta dal Comune di Vicenza nelle more della stipula del contratto e a garantire la continuità dei servizi prestati.

L'Appaltatore assume gli oneri relativi alla gestione dei locali sedi del CEAV e dello sportello, qualora attivato, e alle relative utenze.

L'Appaltatore si impegna a partecipare alle riunioni di coordinamento e monitoraggio promosse dal Comune di Vicenza.

L'Appaltatore deve trasmettere al Referente individuato dalla Stazione Appaltante:

- entro il 31 luglio di ogni anno (2018-2019-2020) **una relazione intermedia sull'attività svolta** con indicazione dello svolgimento generale del servizio, della frequenza delle utenti e dei risultati conseguiti;
- entro il 31 gennaio dell'anno successivo (2019-2020-2021) **una relazione finale annuale**, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, che il Comune invierà al Comitato dei Sindaci dell'AULSS 8 Berica. In tale documento devono essere indicati per ciascun Comune il numero dei casi presi in carico relativamente all'annualità precedente.

L'Appaltatore deve fornire al Referente individuato dal Comune ogni informazione e documentazione attinente il servizio eventualmente richiesta.

L'Appaltatore si rende disponibile per la presentazione dei dati semestrali, annuali o comunque richiesti dai Comuni aderenti alla gestione associata del CEAV.

Articolo 14 – Sicurezza e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

L'Appaltatore dovrà comunicare al Comune il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto non sono rilevati rischi da interferenza ai

sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008. Non sussiste pertanto l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) e di indicarne i relativi costi della sicurezza, ossia i costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi medesimi.

Nello specifico, anche per tutti i rischi non riferibili ad interferenze, resta immutato l'obbligo per l'Appaltatore di elaborare il proprio D.V.R. e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Articolo 15 – Responsabilità civile e polizza assicurativa

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da terzi nello svolgimento del servizio affidato, esonerando il Comune di Vicenza da ogni responsabilità. L'Appaltatore è tenuto a stipulare specifica polizza assicurativa destinata all'appalto in questione a copertura del rischio da responsabilità civile (R.C.T.) in ordine allo svolgimento di tutte le attività previste dal presente capitolato. Detta polizza tiene indenne l'appaltatore, ivi compresi i relativi dipendenti e collaboratori, per qualsiasi danno l'appaltatore possa arrecare a persone o cose nell'espletamento del servizio.

Il massimale della polizza non deve essere inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro.

Copia della polizza assicurativa e della relativa quietanza di pagamento dovrà essere consegnata al Comune di Vicenza prima della sottoscrizione del contratto.

In caso di inefficacia della polizza assicurativa stipulata il risarcimento del danno è a carico dell'Appaltatore. Qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto.

Articolo 16 - Divieto di sub appalto e cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore esegue in proprio i servizi oggetto d'appalto. E' vietato cedere o subappaltare il presente servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'escussione della garanzia definitiva, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Articolo 17 – Garanzia definitiva

L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia definitiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 18 – Inadempimenti e penalità

La Stazione Appaltante si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di accertata violazione della normativa specifica in materia e delle disposizioni previste dal presente capitolato (es. mancata apertura del Centro negli orari previsti, mancata presentazione delle relazioni semestrali e annuali etc.).

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'Appaltatore che devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

In caso di infrazione accertata, su proposta del Referente individuato dalla Stazione Appaltante, il Direttore del Settore Servizi Sociali potrà applicare all'Appaltatore una penalità rapportata al valore dell'appalto, tra 0,5 ‰ e 5 ‰, a seconda della gravità dell'infrazione e delle conseguenze derivate.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Per le successive ulteriori infrazioni, se verificatesi entro sei mesi, la penalità è triplicata. Successivamente, o per cumulo di infrazioni, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito e rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria.

La Stazione Appaltante procede al recupero della penalità mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione, da parte dell'Appaltatore, di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate.

La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

Art. 19 – Risoluzione

Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del C.C. e dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto, anche nel caso di esecuzione delle prestazioni in pendenza della stipula, il contratto nei casi in cui l'Appaltatore si renda inadempiente rispetto agli obblighi assunti per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi. Il termine decorre dalla data di ricezione della comunicazione con cui la Stazione Appaltante contesta l'inadempimento.

Sono altresì causa di risoluzione i seguenti casi:

- gravi difformità, inadeguatezze e irregolarità nell'effettuazione del servizio, contestate per iscritto dalla Stazione Appaltante e a cui l'Appaltatore non abbia fornito adeguate giustificazioni;
- sospensione unilaterale, interruzione, abbandono o mancata effettuazione delle attività relative al servizio affidato, non dipendenti da cause di forza maggiore;
- violazione dell'obbligo di riservatezza relativo allo svolgimento dell'attività;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire le attività relative al servizio affidato;
- sostituzioni relative al personale in servizio con altro personale non in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Per le modalità di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Appaltatore è tenuto a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità delle prestazioni oggetto del presente capitolato sino all'individuazione da parte della Stazione Appaltante di un nuovo affidatario del medesimo.

Art. 20 – Recesso

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1671 c.c e dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione al soggetto Aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n.488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il soggetto aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip S.p.A.

Art. 21 – Controversie e foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente appalto, e che non sia possibile comporre in via amichevole, è

competente in via esclusiva il foro di Vicenza.

Art. 22 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto di appalto sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti partecipanti al Comune di Vicenza è finalizzato alla procedura per l'individuazione del soggetto gestore del CEAV e al successivo rapporto contrattuale ed avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003.

L'Appaltatore è titolare del trattamento dei dati personali relativi alle utenti che usufruiscono dei servizi del CEAV ed è tenuto al pieno e totale rispetto della vigente normativa con riferimento a tutti gli adempimenti previsti a protezione, tutela e sicurezza dei dati, così come previsto dal D.Lgs, 196/2003. Entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto l'Appaltatore deve comunicare al Comune di Vicenza i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati.

Si informa che, ai sensi del D.Lgs 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità ivi contemplate, l'appaltatore è comunque obbligato in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione del decreto legislativo sopra indicato .

Art. 24 –Rispetto del Patto di Legalità e Codice di Comportamento

L'Appaltatore e, per suo tramite, i propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Vicenza adottato con D.G.C. n. 16 del 28/01/2014. I sopracitati codici sono consultabili sul sito del Comune di Vicenza www.comune.vicenza.it

L'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Vicenza nei confronti degli operatori medesimi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Appaltatore dichiara di impegnarsi a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23/07/2014, ratificato con D.G.R. n.1367/2014, approvato con D.G.C. n. 224 del 21.10.2014. ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art. 25 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si applicano le disposizioni del codice civile, del Codice dei Contratti Pubblici e la normativa specifica in materia.